



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO

Tribunale di Fermo - Sez. Lavoro

Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 18/05/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa avente R.G. n. 14/2021 promossa

DA

SIEM S.R.L, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Del Medico Sabrina, P.IVA 01848220446, con sede legale a Fermo in via Ete Caldarette n. 21, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dagli avv.ti Alessandro Bargoni e Francesca Paglialunga, presso cui è elettivamente domiciliata

RICORRENTE

CONTRO

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -. C.F. 80078750587, in persona del Presidente *pro tempore*, in proprio e quale mandatario della società S.C.C.I. (Società di cartolarizzazione dei crediti INPS) S.p.A. cessionaria dei crediti contributivi, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio Castellini di Roma, rep. n. 80974 del 21 luglio 2015, dall'avv. Valeria Salvati ed elettivamente domiciliato a Fermo in via S. Alessandro n. 3 presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale INPS

RESISTENTE

avente ad oggetto altre ipotesi

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 18 maggio 2021

COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 14 gennaio 2021 la società Siem S.r.l., premettendo di aver ricevuto il 9 luglio 2019 diffida di pagamento da parte dell'I.N.P.S. per la somma di € 57.635,26 ed i successivi 18 e 25 luglio 2019 verbale unico di accertamento e notificazione n. I.T.L. N. AP00000/2019-980-



01, PROT. n.13192 del 15/7/2019 – I.N.P.S. n.2018017130/DDL del 09/07/2019, e PROT. n. 13190 del 15/7/2019, relativi al periodo 20 novembre 2015 – 31 gennaio 2018, con cui era contestata la genuinità del contratto d'appalto stipulato tra la società SIEM S.r.l. e la società M&G CO., deduceva che:

- l'I.N.P.S. aveva conteggiato i contributi rielaborando le retribuzioni imponibili di tutti i lavoratori e per tutto il periodo oggetto di verifica tenendo conto dei livelli retributivi previsti dal CCNL Metalmeccanica Industria;
- che dalle somme indicate nel verbale non erano stati decurtati gli importi versati a titolo di contributi dalla M&G Co. Multiservizi s.r.l., formale appaltatrice.

Alla luce di tali doglianze chiedeva la revoca o comunque l'annullamento del provvedimento I.N.P.S. notificato il 30 luglio 2019 di recupero degli oneri contributivi ed assicurativi o, in via subordinata, la rideterminazione della somma eventualmente dovuta detraendo i versamenti effettuati dall'appaltatrice M&G Co. Multiservizi S.r.l..

Con memoria difensiva depositata il 7 maggio 2021 si costituiva l'I.N.P.S. deducendo:

- che l'appaltatrice era priva di organizzazione imprenditoriale e di fatto si accollava unicamente i costi del personale della Siem S.r.l.;
- che il soggetto gravato dell'obbligo di contribuzione era l'effettivo utilizzatore della manodopera;
- che non era documentato alcun pagamento contributivo con riguardo ai lavoratori assegnati all'appalto da parte della formale appaltatrice.

Alla luce di tali deduzioni insisteva per il rigetto del ricorso.

La causa, di natura documentale, era discussa all'odierna udienza del 18 maggio 2021 e decisa con lettura del dispositivo e delle ragioni a sostegno della decisione *ex art.* 429 c.p.c..

Emerge dall'istruzione della causa che alla società Siem S.r.l. il 9 luglio 2020 l'I.N.P.S. aveva notificato diffida al versamento contributivo di complessivi € 57.635,26, comprensivi di somme aggiuntive, per il periodo novembre 2015-gennaio 2018, sulla base del verbale di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro con cui era stata disconosciuta la legittimità degli appalti stipulati tra questa società e la M&G Co. Multiservizi da novembre 2015 ad agosto 2016 e da luglio 2017 a gennaio 2018. ed erano stati ricondotti i lavoratori alla committente Siem S.r.l..

Parte ricorrente non deduce alcunché in ordine all'illegittimità dei contratti d'appalto, profilo che, in assenza di specifica contestazione deve ritenersi acclarato, fatto richiamo in particolare alla circostanza che, tenuto conto dell'oggetto degli appalti di servizi *“servizi di gestione complementare...”* per attività di *“assistenza e gestione scavi con mezzi meccanici, conducente automezzi, assistenza tesatura,* l'attività non poteva esser espletata da una società priva di mezzi ed



organizzazione imprenditoriale, qual'era l'appaltatrice, ed era così stata mascherata una somministrazione effettiva di manodopera in favore della committente Siem S.r.l., che si accollava i relativi costi di gestione.

In ordine al profilo relativo al mancato scomputo dei contributi eventualmente versati dalla società M&G Co. Multiservizi, se è vero che in caso d'illiceità dell'appalto e d'interposizione illecita di manodopera tutti i versamenti del somministratore a titolo retributivo e di contribuzione vanno a liberare il soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente sino a concorrenza della somma pagata, non è meno vero che l'interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina l'instaurazione del rapporto contributivo tra l'ente previdenziale e l'utilizzatore, gravato dei relativi oneri, non venendo in ogni caso meno il potere degli enti previdenziali di agire nei confronti del committente ai sensi del d. lgs. n.276/ 2003.

Ebbene l'incidenza liberatoria (quantomeno parziale) di pagamenti eseguiti da terzi e dunque dall'appaltatore formale a termini dell'art. 1180 c.c. assurge a fatto estintivo o impeditivo del sorgere della pretesa contributiva nei confronti del datore di lavoro effettivo.

In virtù dei principi dell'onere probatorio dev'essere la parte che invoca tale effetto liberatorio a fornire la prova e sul punto la ricorrente non ha ottemperato all'onere probatorio su di sé incombente. Né può evincersi un errore nel calcolo dell'ammontare contributivo richiesto all'impresa Siem S.r.l. dal contenuto dell'atto di reiezione del ricorso da parte del Comitato Amministratore del Fondo pensioni, nella parte in cui si dà atto che i verbalizzanti "hanno già disposto lo scomputo di quanto già versato dal commissionario a titolo di contributi", dovendosi leggere tale espressione, in mancanza di specifici richiami a precisi pagamenti effettuati relativi a lavoratori espressamente indicati coinvolti nell'appalto, come espressione di stile in linea con il diritto vivente.

Ne discende il rigetto del ricorso.

Visto l'art. 91 c.p.c. alla luce della soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 tenuto conto del valore della causa, a favore dell'I.N.P.S..

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso, conferma la legittimità della diffida dell'INPS del 9 luglio 2020 e condanna la società Siem S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione a favore dell'INPS delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.630,00, oltre ad accessori di legge.

Fermo, 18/05/2021

Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan

